

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di riordinare la frequenza di invio delle segnalazioni di vigilanza relative alle imprese assicurative sammarinesi ramo vita nonché il relativo termine di inoltro;

CONSIDERATA la necessità di inclusione nelle predette segnalazioni di vigilanza del prospetto relativo alla composizione della gestione separata;

VISTE la delibera del Consiglio Direttivo con la quale è stato approvato il testo del Regolamento n. 2016-04 denominato "*Regolamento in Materia di Segnalazioni di Vigilanza delle Imprese di Assicurazione Ramo Vita - Aggiornamento N. II*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2016-04 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.

San Marino, 22 dicembre 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Lorenzo Savorelli

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE  
IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA**

**AGGIORNAMENTO N. II**

**anno 2016 / numero 04**

#### **Articolo 1 – Modifiche al Regolamento 2009-04**

1. All'articolo 3 comma 2, la lettera a), è sostituita come segue:

*“a) segnalazioni relative alla produzione, alle liquidazioni, alle riserve tecniche, al prospetto relativo alla composizione della gestione separata e al portafoglio di attività finanziarie;”*

2. L'articolo 4 è sostituito come segue:

*“Articolo 4 – Segnalazioni relative alla produzione, alle liquidazioni, alle riserve tecniche, al prospetto relativo alla composizione della gestione separata e al portafoglio di attività finanziarie.*

*1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono con cadenza trimestrale alla BANCA CENTRALE le segnalazioni relative:*

*a) alla raccolta premi nel corso del trimestre;*

*b) alle attività finanziarie alla fine del trimestre;*

*c) alle liquidazioni effettuate nel corso del trimestre e alle riserve tecniche alla fine del trimestre;*

*d) al prospetto relativo alla composizione della gestione separata alla fine del trimestre.”*

3. L'articolo 9 comma 1, è sostituito come segue:

*“1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, devono trasmettere le segnalazioni entro il termine massimo di trenta giorni solari dalla data di riferimento delle segnalazioni stesse.”*

#### **Articolo 2 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Gli schemi delle segnalazioni e le relative istruzioni aggiornati sono rese reperibili all'interno della procedura informatica entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONI adottano i predetti schemi aggiornati a decorrere dalle segnalazioni aventi data di riferimento il 31 marzo 2017.